

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE GIARETTA)

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro delle comunicazioni
col Ministro dell'interno
col Ministro dell'ambiente
col Ministro per la solidarietà sociale
e col Ministro della sanità**

(V. Stampato Camera n. 5267)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

A pagina 152, nella colonna di destra, all'articolo 42, in fine, dopo il comma 27 s'intendano aggiunti i seguenti commi:

«28. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.

29. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi».